



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



via IV Novembre 114
00187 Roma, Italy
tel. +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu

CS/U/2014

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

e, p.c.
Alle Consulte e/o Federazioni
degli Ordini degli Ingegneri
Loro Sedi

OGGETTO: Costituzione della Rete Toscana Professioni Tecniche

Nei giorni scorsi gli Ordini Regionali, le Federazioni, i Comitati/Coordinamenti Regionali di Ordini e Collegi di tutte le professioni dell'Area Tecnica e Scientifica della Toscana (architetti, conservatori, paesaggisti, pianificatori; dottori agronomi e dottori forestali; geologi; geometri; ingegneri; periti agrari; periti industriali) hanno costituito un'Associazione denominata: "*Rete Toscana delle professioni dell'Area Tecnica e Scientifica*", definita più brevemente "RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE".

L'Associazione (di cui si allega lo Statuto) non ha scopo di lucro e, nel rispetto dell'autonomia di rappresentanza, decisionale e operativa dei relativi Ordini o Collegi Regionali Toscani, si propone di attuare le stesse finalità per cui è stata costituita la Rete delle professioni tecniche nazionale.

La Rete Toscana si propone, infatti, di rappresentare il settore delle professioni tecniche e scientifiche nei confronti della Regione Toscana e in generale delle istituzioni e amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, incluse le associazioni di categoria relative a professioni non appartenenti all'area tecnica scientifica. Essa ha, infine, l'obiettivo di promuovere, a livello locale e regionale, la partecipazione allo sviluppo delle normative di interesse.

Nel rispetto delle autonome valutazioni degli Ordini provinciali, delle Federazioni e Consulte regionali, anche in considerazione delle eventuali già esistenti forme di coordinamento regionale tra le professioni, tale iniziativa sembra meritevole di grande attenzione al fine di una sua possibile replicazione in altri contesti territoriali.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

RETE TOSCANA DELLE PROFESSIONI
DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

STATUTO

Articolo 1.

(Denominazione – Sede)

1 – Gli Ordini Regionali, le Federazioni o Comitati o Coordinamenti Regionali di Ordini e Collegi, delle professioni dell'Area Tecnica e Scientifica costituiscono un Associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata: *“Rete Toscana delle professioni dell'Area Tecnica e Scientifica”*, o più brevemente *“RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE”*

2 – L'Associazione ha sede in Firenze presso la Federazione Regionale Ordini Ingegneri della Toscana in Viale Milton 65.

Articolo 2

(Durata)

1 – La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2100, salve eventuali proroghe o scioglimento anticipato deliberati dall'Assemblea straordinaria con le modalità indicate dall'art.6 comma 5.

Articolo 3

(Scopo e oggetto)

1 – L'Associazione non ha scopo di lucro e, in conformità agli interessi comuni alle professioni dell'area tecnica e scientifica, oltre che nel rispetto dell'autonomia di rappresentanza, decisionale e operativa dei relativi Ordini o Collegi Regionali Toscani sui profili di specifica competenza, si propone le seguenti finalità:

- a) coordinare la presenza a livello istituzionale degli enti rappresentativi delle professioni tecniche e scientifiche, assicurando che essa sia adeguata al ruolo preminente di tali professioni nel contesto economico e sociale in cui operano;

- b) promuovere e incentivare l'utilizzo delle conoscenze tecniche e scientifiche del settore nell'intero territorio nazionale, affinché le attività riconducibili alle professioni dell'area tecnica e scientifica siano coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile e della bioeconomia;
- c) promuovere l'integrazione delle professioni dell'area tecnica e scientifica nella società civile per rispondere sollecitamente a tutte le sue esigenze;
- d) elaborare principi etici e deontologici comuni;
- e) fornire consulenza e assistenza agli Associati;
- f) promuovere politiche globali riguardanti le costruzioni, l'ambiente, il paesaggio, il territorio e le sue trasformazioni, le risorse e i beni naturali, i rischi, la sicurezza, l'agricoltura, l'alimentazione;
- g) promuovere il coordinamento interprofessionale per la formazione di base e l'aggiornamento continuo, anche in relazione ai rapporti con il mondo accademico;
- h) promuovere la regolazione ed autoregolamentazione delle competenze professionali, nell'ambito delle vigenti disposizioni regolamentari anche mediante un tavolo permanente di concertazione e arbitrato;
- i) rappresentare, per competenza, il settore delle professioni tecniche e scientifiche, nei limiti del presente Statuto, nei confronti della Regione Toscana e in generale delle istituzioni e amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, incluse le associazioni di categoria relative a professioni non appartenenti all'area tecnica scientifica;
- j) organizzare conferenze professionali, simposi e ogni altro evento utile a promuovere e diffondere le conoscenze tecniche e scientifiche agli associati.
- k) creare le condizioni per il reciproco sostegno e la proficua collaborazione tra le professioni dell'area tecnica e scientifica e tra queste e il mondo della

ricerca scientifica e tecnologica, anche attraverso il coordinamento di commissioni ad hoc per tematiche di interesse comune, ed eventualmente con la costituzione di un Centro Studi comune;

l) promuovere, a livello locale e regionale, la partecipazione allo sviluppo delle normative .

2 – L'Associazione può aderire ad altre associazioni o enti, nazionali e internazionali, aventi finalità analoghe a quelle indicate al comma precedente.

Articolo 4

(Associati)

1 – L'Associazione, è costituita dagli Ordini Regionali, le Federazioni, Comitati o Coordinamenti Regionali di Ordini e Collegi, delle professioni dell'area Tecnica e Scientifica della Toscana di seguito denominati **Associati**

2 – Gli Associati partecipanti sono tenuti a rendere noti all'Associazione gli indirizzi ai quali è ispirata la propria attività, qualora essa si riferisca a fatti d'interesse comune alle professioni dell'area tecnica e scientifica e sia pertanto di interesse associativo.

3 – Gli Associati hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto.

4 – Le domande di ammissione di nuovi Associati sono indirizzate al Coordinatore; l'ammissione è deliberata dal Consiglio.

5 – I requisiti di ammissione sono specificati nel Regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio entro 60 gg. dall'insediamento della RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE

6 – Il Regolamento disciplina in dettaglio l'organizzazione della RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE ed i requisiti di ammissione; eventuali modifiche al Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio.

7 – Ogni Associato può esercitare il diritto di recesso, con dichiarazione da comunicare mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, al Coordinatore dell'Associazione. Il recesso dell'Associato ha effetto immediato.

8 – L'esclusione degli Associati può essere deliberata dal Consiglio per gravi motivi. In particolare, costituiscono gravi motivi di esclusione: qualsiasi grave violazione del presente Statuto o delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione e degli obblighi che ne scaturiscono; il perseguimento d'interessi in conflitto con le finalità o gli interessi della Associazione. L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata all'Associato, entro 15 giorni, dal Coordinatore dell'Associazione, mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

9 – La qualità di Associato non è trasmissibile.

Articolo 5

(Organi e cariche)

1 – Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;

2 – Sono cariche del Consiglio dell' Associazione:

- c) il Coordinatore;
- d) il Vice Coordinatore;
- e) il Segretario-Tesoriere;

2 – Tutte le cariche associative sono gratuite, La partecipazione agli organi dell'Associazione non dà diritto ad alcun rimborso.

Articolo 6

(Assemblea)

1 – L'Assemblea è costituita dal Presidente e Consiglieri degli Ordini Regionali, dai Presidenti degli Ordini e Collegi Provinciali

facenti parte delle Federazioni, Comitati o Coordinamenti **Associati.**

2 – l'Assemblea è convocata in seduta ordinaria, presso la sede della Associazione o in altro luogo, almeno una volta l'anno, dal Coordinatore, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo degli Associati con indicazione degli argomenti da trattare, nonché in ogni altro caso previsto dal presente Statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da inviare agli Associati con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima del giorno fissato; l'Assemblea è valida se intervengono in prima convocazione la metà +1 degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

3 – l'Assemblea ordinaria delibera in merito agli indirizzi strategici dell'Associazione.

4 – l'Assemblea è convocata in seduta straordinaria dal Coordinatore o da almeno 2/3 del Consiglio.

5 – l'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulle proroghe o sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Articolo 7

(Consiglio)

1 – Il Consiglio è costituito dai Presidenti degli Associati Ciascun Presidente può delegare un proprio consigliere regionale. Ciascun Presidente o suo delegato può farsi assistere in Consiglio, da un consigliere regionale dello stesso Ordine o Collegio senza diritto di voto.

2 – Il Consiglio è convocato, presso la sede della Associazione o in altro luogo, dal Coordinatore, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo degli Associati con indicazione degli argomenti da trattare, nonché in ogni altro caso previsto dal presente Statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da inviare agli Associati con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento

almeno dieci giorni prima del giorno fissato, salvo casi di urgenza. In questi ultimi casi, la convocazione dovrà avvenire almeno tre giorni prima del giorno fissato.

3 – Nell'avviso di convocazione sono riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la riunione, nonché il luogo della stessa.

4 – Il Consiglio è presieduto dal Coordinatore dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Coordinatore o dal Segretario.

5 – Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale, che è sottoscritto dal Coordinatore del Consiglio e dal Segretario.

Articolo 8

(Compiti del Consiglio)

1 – Il Consiglio:

- a) delibera in merito all'eventuale adesione agli enti e soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 3;
- b) elegge il Coordinatore;
- c) elegge il vice Coordinatore
- d) elegge il Segretario - Tesoriere;
- e) delibera eventuali modifiche del Regolamento di cui all'art.4 comma 6;
- f) delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli Associati;
- g) ha piena facoltà di istituire ovunque sedi secondarie, uffici, delegazioni o rappresentanze e di sopprimerli.
- h) nell'ambito degli scopi fissati dal presente Statuto, indica le direttive dell'attività dell'Associazione;
- i) le cariche elettive non sono trasferibili e decadono nel momento in cui i soggetti perdono i requisiti di cui all'art. 7 comma 1; il Consiglio provvederà quindi a nuove elezioni delle cariche entro 30 gg.

Articolo 9

(Voti – Costituzione del Consiglio – Validità delle deliberazioni)

1 – Ciascun Associato ha diritto di esprimere in Consiglio un solo voto.

2 – Il Consiglio ordinario è validamente costituito quando siano presenti o rappresentati, almeno i due terzi degli Associati aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui uno o più Associati non approvino la delibera, questo dovrà essere chiaramente esplicitato nella stessa e nell'eventuale conseguente documento.

Articolo 10

(Coordinatore- Vice Coordinatore- Segretario)

1 – Il Coordinatore - Vice Coordinatore- Segretario è eletto dal Consiglio tra i rappresentanti degli Associati.

2 - Il Coordinatore - Vice Coordinatore- Segretario durano in carica due anni

3 - Il Coordinatore esprime all'esterno la posizione e il pensiero dell'Associazione. In sua vece, su esplicita delega sono legittimati il Vice Coordinatore e il Segretario

4 - Il Coordinatore presiede, salvo assenza o impedimento, il Consiglio. Il Coordinatore ha la firma e la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Associazione.

Articolo 11

(Segretario – Vice Coordinatore)

1 – Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio e ne sottoscrive i verbali insieme al Coordinatore. Cura la tenuta dei libri verbali dei Consigli.

2 – Il Vice Coordinatore svolge la funzione del Coordinatore in sua assenza.

Firmato:

Il Presidente dell'Ordine dei Geologi della Toscana (Via Fossombroni
11- Firenze)

Dott. Geol. Maria Teresa Fagioli

**Il Presidente della Federazione Regionale degli Ordini degli
Ingegneri della Toscana** (Viale Milton 65 – Firenze -)

Dott. Ing. Paolo De Santi

**Il Coordinatore della Federazione Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori della Toscana** (Piazza San Giovanni 4 Lucca)

Dott. Arch. Elvio Cecchini

**Il Presidente della Federazione Regionale Ordini Provinciali
Dottori Agronomi/Forestali della Toscana** (Via Fossombroni 11- Firenze)

Dott. Paolo Gandi

**Il Presidente della Federazioni Intercollegiale Regionale
Toscana dei Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati** (Via Francesco Barcca n.17 Firenze)

Per. Ind. Roberto Bianucci

**Il Presidente del Coordinamento Regionale Collegi Provinciali
Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Toscana** (Via Bezzecca 2 Firenze)

Dott. Alessandro Spatafaro

Il Presidente del Comitato Regionale Toscano Geometri (Via
Volturno 10/12C Sesto Fiorentino)

Geom. Monica Cassinari